



## TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

### SEZIONE IV FAMIGLIA

#### ASPETTI CRITICI DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE / DIVORZIO

**PREMESSA:** è opportuno che negli accordi di separazione consensuale ed in quelli di divorzio congiunto si distinguano le “condizioni essenziali” (affido figli/mantenimento prole/assegnazione casa coniugale/mantenimento coniuge), che sono le uniche ad essere oggetto di omologa da parte del Tribunale, dalle “clausole accessorie” (es. trasferimento proprietà immobili/mobili registrati; disciplina uso casa per le vacanze/collocazione di animali domestici). Solo le prime potranno essere oggetto di successiva modifica ai sensi dell’art. 710 cpc in separazione e dell’art. 9 in sede divorzile.

#### 1. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

- a) L’assegnazione della casa coniugale presuppone la necessaria presenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e spetta esclusivamente al coniuge che sia anche collocatario dei figli;
- b) Nel caso in cui la coppia non abbia figli (oppure abbia figli maggiorenni economicamente autosufficienti) ovvero le parti decidono che nella casa coniugale resterà il coniuge non collocatario della prole, non si farà luogo ad “assegnazione” e le parti potranno semmai concordare che la casa coniugale rimarrà “nella disponibilità” di una delle parti e/o “secondo il titolo” (es. proprietà, locazione);
- c) Nel caso sia prevista l’assegnazione della casa coniugale e delle relative pertinenze, ne dovrà sempre essere precisato l’indirizzo dell’immobile (ovvero gli estremi catastali) in modo che l’assegnatario sia messo in condizione di trascrivere il provvedimento di assegnazione e renderlo opponibile;
- d) L’assegnazione della casa coniugale potrà essere concordata a favore di uno o dell’altro genitore, anche laddove le parti abbiano previsto una collocazione paritaria della prole e/o l’alternanza dei genitori nella casa in cui i figli rimangono sempre.
- e) Non può essere inserito un termine finale per l’assegnazione (es. “per x anni”; “sino alla data del...”; “al compimento di x anni da parte dei figli”): i presupposti per la cessazione della assegnazione verranno meno quando i figli già collocati presso il

genitore assegnatario in quanto collocatario della prole saranno divenuti economicamente autosufficienti o comunque non si troveranno più presso quel genitore.

## 2. MANTENIMENTO PROLE

- a) L'assegno per il mantenimento dei figli non può essere limitato temporalmente con l'indicazione di un termine finale (data e/o compimento di una determinata età del figlio): unica forma accettabile è quella "il genitore sarà tenuto a contribuire al mantenimento della prole fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica" (quindi non sono omologabili condizioni del tipo "fino al compimento dell'anno di età X", o "sino alla data X", etc. );
- b) non è omologabile la previsione di "una tantum" per il figlio (es. trasferimento immobiliare e/o dazione somma una tantum): pertanto, laddove le parti vogliano accordarsi nel senso che uno dei genitori intesterà la sua metà di casa e/o verserà una determinata somma all'altro, per non essere poi più onerato del mantenimento del figlio, l'altro dovrà dichiarare che si farà integralmente carico in via esclusiva del mantenimento del figlio e di esserne in grado, ma deve essere chiarito alle parti che con questo chi versa l'una tantum non è perciò escluso da un futuro onere di mantenimento del figlio (ad esempio nel caso in cui le condizioni economiche del genitore che si assume il carico esclusivo del mantenimento del figlio dovessero cambiare in peggio e/o l'altro genitore dovesse venire a mancare quando ancora il figlio non è divenuto economicamente autosufficiente);
- c) le parti dovranno sempre precisare nel ricorso e nel verbale di accordo se hanno o meno figli minorenni e/o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, indicandone espressamente la DATA DI NASCITA; in caso affermativo dovranno necessariamente precisare quale genitore è onerato del loro mantenimento ed in quali termini;
- d) per le spese straordinarie le parti dovranno precisare di quale tipo di spese si tratti (es. mediche, scolastiche, ludico sportive), facendo eventualmente riferimento per la loro identificazione al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.9.2016 (reperibile sul sito web del Tribunale di Genova); in caso di suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie, dovranno precisare in quale percentuale intendano farsene rispettivamente carico; nel caso in cui la percentuale non sia precisata la suddivisione si presumerà al 50%;
- e) in caso di affidamento esclusivo l'ASSEGNO UNICO dei figli spetta per legge e al 100% al coniuge affidatario;
- f) I coniugi possono espressamente concordare che l'ASSEGNO UNICO venga richiesto al 100% da uno solo dei genitori, in mancanza di diversa determinazione si intende ripartito tra i genitori al 50% secondo la normativa vigente.

### 3. AFFIDO FIGLI MINORI

- a) La regola è quella dell'affido condiviso;
- b) La previsione di affido esclusivo ad uno dei genitori in sede di separazione consensuale/divorzio congiunto deve considerarsi una ipotesi residuale e deve pertanto essere chiaramente motivata, indicando espressamente le ragioni della scelta dell'affido esclusivo (per esempio la ricorrenza di problemi di salute o di lavoro del genitore non affidatario, la lontananza tra il luogo di residenza del genitore non affidatario che rendano difficoltosa la sua partecipazione alle scelte dei figli);
- c) Sono nulle le clausole che limitano la facoltà per i genitori di far conoscere e/o frequentare alla prole il nuovo partner (es. prima di una certa data e/o prima del compimento di una certa età da parte dei figli); sono eventualmente ammissibili clausole con cui i genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei figli il proprio nuovo partner solo con le debite ed opportune cautele e quando la nuova relazione abbia raggiunto una adeguata stabilità;
- d) Nel disciplinare i periodi di vacanza estiva che i figli trascorreranno con i genitori, è opportuno che la previsione riguardi entrambi i genitori e non il solo genitore non collocatario (che altrimenti, a rigore, non potrebbe mai andare via con i figli).

### 4. MANTENIMENTO CONIUGE

- a) E' possibile prevedere la corresponsione dell'assegno "una tantum" a favore di un coniuge con efficacia liberatoria per chi lo corrisponde **solo in divorzio**;
- b) **In separazione** ove i coniugi concordino la corresponsione del mantenimento di un coniuge da parte dell'altro con dazione di una somma "una tantum", chi lo corrisponde deve essere consapevole che detto versamento non lo garantisce dall'obbligo futuro di provvedere comunque al mantenimento dell'altro, ove le condizioni economiche del beneficiario dell'una tantum dovessero peggiorare e/o in sede divorzile (infatti l'una tantum in separazione non pregiudica il diritto a ottenere l'assegno divorzile, poiché gli accordi che riguardano il futuro assegno di divorzio, sono nulli per illiceità della causa (Corte di Cass. Civ. n. 5302/2006).
- c) Parimenti **in separazione** la "dichiarazione di autosufficienza economica del coniugi" con reciproca rinuncia al contributo al mantenimento, non preclude di per sé (e salva ogni successiva valutazione nel merito) la successiva richiesta di un assegno divorzile;
- d) **In divorzio** la "dichiarazione di autosufficienza economica del coniugi" con reciproca rinuncia all'assegno, non preclude di per sé (e salva ogni successiva valutazione nel merito) la successiva richiesta di un assegno alimentare;
- e) Sono **nulle** le clausole (sia in separazione che in divorzio) che escludono tassativamente la modificabilità dell'assegno periodico corrisposto a favore dell'altro coniuge (in quanto contrarie a norma di legge: art. 710 cpc; art. 9 legge 898/1970);

f) Sia in divorzio che in separazione è possibile prevedere un termine “finale” per la corresponsione del contributo al mantenimento dell’altro coniuge, oppure importi “a scalare” a favore del coniuge beneficiario (**salva sempre la modificabilità** della statuizione ex art. 710 cpc ed ex art. 9 legge divorzile).